Numero della proposta
37

497

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Aprile 1867
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Relatore Bargoni

Approvata nella tornata del 14. Gennaio 1868

N° 37.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 37

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro della guerra
(DI REVEL)
nella tornata del 15 aprile 1867

Convalidazione del regio decreto 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova, privati del grado ed impiego per causa politica dal Governo austriaco.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI
il 2 Maggio 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Mega
» 2 Acerbi
» 3 Morpurgo
» 4 Tamajo
» 5 Waldini
Uff. 6 Cenani
» 7 Bargoni
» 8 Bertolami
» 9 ~~Di San Gregorio~~ (morto)

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Tamajo – po Bertolami
Segretario Morpurgo
Relatore Bargoni

PRESENTATA LA RELAZIONE
il 8 Giugno 1868

Approvata la Legge nella tornata del 11 Giugno 1868.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1.	Alle ore 11	del 8 Maggio	nel	Gabinetto Ma A.		
2.	Alle ore 12	del 12 Maggio	nel	4	4 A	
3.	Alle ore 8 pom.	del 13 Detto	nel	4	5	
	Alle ore 3 pm	del 22 D	nel	D	1	
	Alle ore 4 pm	del 5 Giugno	nel	Gabinetto 1 =	relazione	
	Alle ore 10 ant	del 13 Dicemb	nel	7	5°	per invito Ma Guerra
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			
	Alle ore	del	nel			

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria
12 Maggio 1867.	Petizioni N.ri 1189 – 1136.		

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 37

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro della guerra
(DI REVEL)
nella tornata del 15 *aprile* 1867

Convalidazione del regio decreto 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova, privati del grado ed impiego per causa politica dal Governo austriaco.

SIGNORI! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di presentarvi ha per fine di legittimare un decreto emanato per iniziativa del Governo, onde riparare in parte ai danni sofferti per la libertà e la indipendenza d'Italia dai militari nativi della provincia di Venezia e di quella di Mantova, già al servizio del Governo austriaco.

Con questo decreto vengono ai medesimi estese le benevoli disposizioni contenute nel sovrano decreto del 4 marzo 1860 a favore dei militari delle provincie lombarde, che non meno avevano patito per la causa nazionale, con questa sola differenza, che loro viene in oggi altresì applicata la legge del 7 febbraio 1865, la quale ebbe essenzialmente per fine di aumentare il tasso delle pensioni militari.

Essi saranno quindi d'alquanto vantaggiati sugli altri compromessi politici, ma questo vantaggio, oltrechè è la conseguenza naturale di chi viene a cadere sotto l'impero di una legge più favorevole, può altresì essere riguardato qual giusta ricompensa pe' più lunghi patimenti sofferti.

Il Governo del Re, pronto ognora in riparare a no-

bili sventure, già pria d'ora erasi dato pensiero della sorte degli uffiziali provenienti dall'esercito veneto, ed aveva anzi fatto per essi sia nella legge del 30 giugno 1861, sia in quella del 23 aprile 1865 alcune favorevoli disposizioni, ma queste veramente non riguardavano che quelli di detti uffiziali che, dopo la caduta della Venezia, riparatisi nelle antiche provincie, oppure emigrati all'estero, avevano nella guerra del 1859 offerto i loro servigi al Governo del Re.

Le disposizioni ora accennate erano in sè assai larghe, mentre per esse avevano detti uffiziali diritto non solo alla pensione secondo il grado da loro perduto nell'esercito austriaco, ma sì secondo quello di cui trovavansi rivestiti alla caduta di Venezia.

Trattavasi però di una disposizione parziale, riferibile a pochi individui, i quali avevano acquistato nuovo merito presso il Governo per l'offerta dei loro servigi nella guerra del 1859.

Laonde non sarebbe equo di estendere una simile disposizione a tutti i militari compromessi politici della Venezia, creando così per essi un diverso trattamento che per quelli delle altre provincie.

Con detto decreto si provvede altresì alle vedove ed orfani di detti militari, ed in modo conforme a quanto già si fece per le vedove ed orfani degli altri compromessi politici.

Le disposizioni contenute nel decreto, a cui col presente progetto si vuole dar forza di legge, sono un atto di giustizia e di riparazione bene dovuto ai patrioti delle nobili provincie novellamente venute a far parte del regno d'Italia, e per ciò non dubitiamo dell'approvazione del Parlamento, e speriamo eziandio che non incontrerà difficoltà la disposizione o spiegazione contenuta nel secondo articolo, la quale in analogia alli stessi principii ed in correlazione a quanto già si accordò ai militari lombardi nel 1860, dichiara comprese nelle pensioni che possono essere ristabilite quelle che andavano annesse a decorazioni e che furono in eguale modo perdute per causa politica.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È data forza di legge al sovrano decreto delli 13 novembre 1866 relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco, stati privati del grado ed impiego per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

Art. 2.

Fra le pensioni di cui detti militari sono ammessi a chiedere il reintegramento sono pure comprese quelle annesse a decorazioni perdute per causa politica.

MINISTERO DELLA GUERRA.

R. DECRETO. *Reintegrazione nel grado ed ammissione alla pensione di riposo o di riforma pei militari nativi delle provincie di Venezia e Mantova già al servizio del Governo austriaco che furono privati del grado ed impiego per causa politica.*

(*Atti del Governo, n° 3334.* — Gazzetta Ufficiale, *n° 324, del 25 novembre 1866.*)

VITTORIO EMANUELE, ecc., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio del Governo austriaco, che per causa politica relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintregrati nel grado che avevano in detto esercito, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali, e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sotto-uffiziali e soldati.

Art. 2. Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari furono dimessi a quello della data del presente decreto, sarà considerato quale servizio effettivo.

Art. 3. Quelli di essi, che furono per la stessa causa spogliati della pensione di cui già erano provveduti, sono ristabiliti nel godimento della stessa.

Art. 4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute in questo decreto quelli dei summenzionati militari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 5. Le vedove e gli orfani di detti militari avranno diritto alla pensione che loro possa competere secondo le preaccenate leggi.

Art. 6. Le pensioni accordate in forza dei suaccennati articoli comincieranno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 7. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute nel presente decreto chi lascierà trascorrere il 31 dicembre del 1867 senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 8. Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 13 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 37-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

REGA, ACERBI, MORPURGO, TAMAJO, MALDINI, TENANI, BARGONI, BERTOLAMI, DI SAN GREGORIO

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 15 *aprile* 1867

Convalidazione del regio decreto 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova, privati del grado ed impiego per causa politica dal Governo austriaco.

Tornata dell'8 giugno 1867

SIGNORI! — Il Governo del Re, chiedendovi la convalidazione del regio decreto 13 novembre 1866, vi ha invitati a compiere un atto di riparazione e di giustizia. Questo nobile intendimento trovò eco unanime negli uffizi e venne calorosamente abbracciato dalla vostra Commissione, la quale, uniformandosi anche al mandato da diversi uffici conferito ai commissari, volse l'animo a tradurlo con una qualche maggior precisione in effetto.

Conservando intatto l'articolo primo, salvo qualche lieve modificazione di forma, e formulando l' articolo 2, divenuto poi articolo 5, in guisa da escluderne il pericolo di una interpretazione troppo lata e contraria non meno al pensiero del Governo che ai dettami della giustizia e della ragion politica della legge, la Commissione fu condotta ad introdurre, nel disegno di legge su cui è chiamata a riferire, tre disposizioni che le furono consigliate da una doverosa necessità.

Emanando il regio decreto 13 novembre 1866, il Governo si è principalmente preoccupato della convenienza di estendere ai militari veneti e mantovani le disposizioni precedentemente applicate ai militari di altre provincie italiane, i quali avevano patito danni per la libertà e per l'indipendenza d'Italia. Ora la Commissione ha dovuto considerare, che — nella occasione in cui il Parlamento è chiamato a sanzionare un atto di riparazione e di giustizia verso militari veneti e mantovani per creare una parità di trattamento fra loro ed altri militari italiani — non si possono lasciare in dimenticanza quei militari, non veneti, nè mantovani, ma pur sempre italiani o per nascita o per naturalizzazione, i quali, dopo avere, come i primi, appartenuto all'esercito austriaco, e dopo avere perduto il grado e l'impiego per causa politica, presero parte alla magnanima difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849, e non poterono essere contemplati da verun'altra precedente disposizione di legge, perchè sino al 13 novembre 1866 si trovarono nelle condizioni stesse dei militari veneti e mantovani cui provvide quel regio decreto. A compiere la lacuna è inteso l'articolo 2 del progetto della Commissione.

L'articolo 3 consacra una disposizione, di cui alla vostra Commissione non sembra che possa apparire discutibile in verun modo la rigorosa giustizia; tanto più che si tratta con essa di mettere l'articolo 1 del regio decreto 13 novembre 1866 al sicuro da ogni recriminazione che possa venire sollevata dalle giuste esigenze e dalle lodevoli suscettibilità di quel sentimento nazionale che non patisce nemmeno le involontarie offese. E, per verità — all'indomani del giorno in cui l'Italia ha consentito, in seguito ad un patto internazionale, di accogliere nelle file del proprio esercito e sui legni della propria armata, i militari italiani che servivano nell'esercito o nella marina austriaca, e di accoglierli coi gradi di cui erano rivestiti quando ancora duravano e quando pur testè prorompevano le ostilità fra l'impero austriaco e la nostra nazione — sarebbe una impossibilità morale il disconoscere i gradi e le promozioni che i Veneti, i Mantovani e gli altri Italiani, che così strenuamente pugnarono e così nobilmente soffersero durante il memorabile assedio di Venezia, ebbero a guadagnarsi in una campagna, la quale, considerata, se vuolsi, dal solo lato militare, fu pure tra le più difficili che a gloria d'un popolo ricordi la storia.

La Commissione che fu unanime nello stabilire e formulare i due precedenti articoli, avrebbe voluto che i militari contemplati dalla proposta legge avessero

potuto essere ammessi, prima che a far valere diritti di pensione, al servizio attivo. Ma, quantunque col regio decreto 10 gennaio 1861, ciò sia stato ammesso pei militari una volta appartenenti all'esercito delle Due Sicilie, essa ha creduto che tutti gli altri precedenti avvalorassero troppo efficacemente l'opposizione in proposito nel suo seno manifestata dall'onorevole ministro della guerra, per poter insistere a tradurre in legge quel desiderio.

Ma nello stesso tempo essa ha ritenuto che debbasi attribuire carattere vitalizio a tutte indistintamente le pensioni di cui parla il regio decreto della cui convalidazione si tratta. Ove si consideri — che la pensione di riforma non viene a questi militari applicata per veruno dei titoli stabiliti dalle leggi 22 maggio e 11 luglio 1852 — che essa viene loro imposta a cagione di una presunta incapacità che forma eccezione odiosa alle dette leggi — che perciò in questi casi si applica l'assegnamento di riforma anzichè la pensione di riposo, unicamente per la quistione di tempo, indipendentemente da qualsiasi altra ragione logica o discretiva — che il risultato ultimo di questa applicazione consiste nel far cessare il beneficio della legge precisamente quando, per l'aggravarsi della età, il beneficato ne avrebbe più vivo il bisogno — ove tutto questo si consideri, non potrà, ci sembra, respingersi il criterio dal quale fu condotta la Commissione, allorchè, accettando la diminuzione di somma che è inerente alle pensioni di riforma in confronto di quelle di riposo, deliberò di proporre che anche le prime fossero vitalizie, formulando a quest'uopo l'articolo 4 del disegno di legge che ora vi sottopone.

La Commissione ha dovuto presentarvi le sue modificazioni a complemento appunto del progetto di legge, non potendo fare emendamenti al decreto 13 novembre 1866 in forma più diretta.

Perciò essa ha dovuto lasciar sussistere l'articolo 4 del medesimo decreto, quantunque per la legge sui cumuli esso apparisca affatto superfluo.

Ha parimente dovuto lasciar sussistere le locuzioni con cui si parlò negli articoli 1 e 2 di quel decreto di militari che *furono privati del grado ed impiego* o di militari che *furono dimessi*, locuzioni che le parvero improprie e capaci forse di rendere illusorio il beneficio della presente legge, se dovessero venire letteralmente accolte dal magistrato incaricato di interpretarla. Se non che la Commissione è convinta che la ragion politica della legge, suffragata dalla modificazione portata all'articolo 1 del progetto ministeriale, basti a chiarire che si è voluto parlare di militari che

per causa politica *hanno perduto* il loro grado ed impiego, e che di questo fatto potranno per conseguenza fornire le prove assai più facilmente che se si trattasse di dover produrre documenti emanati dal Governo straniero, cui la più parte di loro si sottraeva, senza curarsi delle disposizioni ch'esso a loro riguardo emanava.

Inspirato da sentimenti che ebbero sempre un culto operoso in seno alla rappresentanza nazionale, destinato a confermare e completare atti di riparatrice giustizia già iniziati dal Governo, il disegno di legge che qui presentiamo ha tutto il diritto alla vostra approvazione. E la Commissione confida che questa non sarà per mancare.

BARGONI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È data forza di legge al sovrano decreto delli 13 novembre 1866 relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco, stati privati del grado ed impiego per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

Art. 2.

Fra le pensioni di cui detti militari sono ammessi a chiedere il reintegramento sono pure comprese quelle annesse a decorazioni perdute per causa politica.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È data forza di legge al sovrano decreto del 13 novembre 1866 relativo ai militari nativi delle provincie venete e di Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco con grado ed impiego perduti per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

Art. 2.

Lo stesso regio decreto 13 novembre 1866 è applicabile anche agli altri militari italiani o naturalizzati tali, già al servizio dell'Austria con grado ed impiego perduti per causa politica, i quali abbiano servito nella difesa degli anni 1848 e 1849.

È pure applicabile alle vedove ed orfani loro.

Art. 3.

Ai militari contemplati nei due precedenti articoli e che pel regio decreto 13 novembre 1866 vengono reintegrati nel grado che avevano nell'esercito austriaco, sono riconosciute le promozioni ed i gradi acquistati in servizio del Governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848 e 1849.

Art. 4.

Le pensioni di riforma da assegnarsi in virtù della presente legge, sulla base delle leggi 25 maggio 1852 ed 11 luglio 1852, saranno vitalizie.

Art. 5.

Fra le pensioni di cui i militari suddetti vengono ammessi a chiedere il godimento, sono comprese quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico regno italico e perdute per causa politica.

MINISTERO DELLA GUERRA.

R. DECRETO. *Reintegrazione nel grado ed ammissione alla pensione di riposo o di riforma pei militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova già al servizio del Governo austriaco che furono privati del grado ed impiego per causa politica.*

(*Atti del Governo, n° 3334.* — Gazzetta Ufficiale, *n° 324, del 25 novembre 1866.*)

VITTORIO EMANUELE, ecc., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio del Governo austriaco, che per causa politica relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintregrati nel grado che avevano in detto esercito, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari, 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali, e 11 luglio 1852 sulla riforma dei sotto-uffiziali e soldati.

Art. 2. Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari furono dimessi a quello della data del presente decreto, sarà considerato quale servizio effettivo.

Art. 3. Quelli di essi, che furono per la stessa causa spogliati della pensione di cui già erano provveduti, sono ristabiliti nel godimento della stessa.

Art. 4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute in questo decreto quelli dei summenzionati militari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 5. Le vedove e gli orfani di detti militari avranno diritto alla pensione che loro possa competere secondo le preaccenate leggi.

Art. 6. Le pensioni accordate in forza dei suaccennati articoli comincieranno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 7. Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute nel presente decreto chi lascierà trascorrere il 31 dicembre del 1867 senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 8. Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 13 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 37-B

CAMERA DEI DEPUTATI

MODIFICAZIONI FATTE DELLA COMMISSIONE

AL PROGETTO N° 37-A

Convalidazione del regio decreto 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie di Venezia e di Mantova, privati del grado ed impiego per causa politica dal Governo austriaco.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È data forza di legge al sovrano decreto del 13 novembre 1866, relativo ai militari nativi delle provincie venete e di Mantova, già al servizio nell'esercito austriaco con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, ed alle loro vedove ed orfani.

Art. 2.

Lo stesso regio decreto 13 novembre 1866 è applicato anche agli altri militari, già al servizio dell'Austria con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, i quali, avendo servito nella difesa di Venezia degli anni 1848 e 1849, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non l'abbiano successivamente perduta, assumendo una cittadinanza straniera.

Art. 3.

Ai militari contemplati nei due precedenti articoli e che pel regio decreto 13 novembre 1866 vengono reintegrati nel grado che avevano nell'esercito austriaco, sono riconosciute le promozioni ed i gradi acquistati in servizio del Governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848 e 1849.

Art. ~~4.~~ 3.

L'articolo 2 del regio decreto ~~25~~ 13 novembre 1866 sarà sostituito dalla disposizione seguente:

Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari hanno cessato per dimissione o per patriottico abbandono il servizio austriaco a quello della promulgazione della presente legge, sarà considerato quale servizio effettivo.

Art. ~~5.~~ 4.

Fra le pensioni di cui i militari suddetti vengono ammessi a chiedere il godimento, sono comprese quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico regno italico e perdute per causa politica.

Art. ~~6.~~ 5.

Il termine fissato dall'articolo 7 del regio decreto 13 novembre 1866 viene esteso alla durata di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente legge.

Approvato nella Tornata del 14 gennaio 1866.

Vellati

Signori Deputati -

Il progetto di Legge che abbiamo l'onore di presentarvi ha per fine di legittimare un Decreto emanato per iniziativa del Governo onde riparare in parte ai danni sofferti per la libertà e l'indipendenza d'Italia dai Militari nativi della Provincia di Venezia, e di quella di Mantova, già al servizio del Governo Austriaco -

Con questo Decreto vengono ai medesimi estese le benevoli disposizioni contenute nel Sovrano Decreto del 4 Marzo 1860 a favore dei Militari delle Provincie Lombarde, che non meno avevano patito per la causa Nazionale, con questa sola differenza, che loro viene in oggi altresì applicata la Legge del 7 Febbraio 1865, la quale ebbe essenzialmente per fine di aumentare il tasso delle pensioni militari -

Essi saranno quindi d'alquanto vantaggiati sugli altri compromessi politici, ma questo vantaggio, oltrechè è la conseguenza naturale di chi viene a cadere sotto l'impero di una Legge più favorevole, può altresì essere riguardato qual giusta ricompensa pe' più lunghi patimenti sofferti -

Il Governo del Re, pronto ognora in riparare a nobili sventure, già prima d'ora erasi dato

pensiero della sorte degli Ufficiali provenienti dall'Esercito Veneto, ed aveva anzi fatto per essi sia nella Legge del 30 Giugno 1861, sia in quella del 23 Aprile 1865 alcune favorevoli disposizioni, ma queste veramente non riguardavano che quelli di detti Ufficiali, che, dopo la caduta della Venezia, riparatisi nelle antiche Provincie, oppure emigrati all'Estero, avevano nella guerra del 1859 offerto i loro servigi al Governo del Re.

Le disposizioni ora accennate erano in se assai larghe mentre per esse avevano detti Ufficiali diritto non solo alla pensione secondo il grado da loro perduto nell'Esercito Austriaco, ma sì secondo quello di cui trovavansi rivestiti alla caduta di Venezia.

Trattavasi però di una disposizione parziale, riferibile a pochi individui, i quali avevano acquistato nuovo merito presso il Governo pell'offerta dei loro servigi nella Guerra del 1859.

Laonde non sarebbe equo di estendere una simile disposizione a tutti i militari compromessi politici della Venezia, creando così per essi un diverso trattamento che per quelli delle altre Provincie.

Con detto Decreto si provvide altresì alle Vedove ed Orfani di detti militari, ed in modo conforme a quanto già si fece pelle Vedove ed orfani degli altri Compromessi politici.

Le disposizioni contenute nel Decreto, a cui col presente progetto si vuol dar forza di Legge, sono un atto di giustizia e di riparazione ben dovuto ai patrioti delle nobili Provincie novellamente venute a far parte del Regno d'Italia, e per ciò non dubitiamo della

MINISTERO DELLA GUERRA

R. Decreto. *Reintegrazione nel grado ed ammissione alla pensione di riposo o di riforma pei militari nativi delle provincie di Venezia e Mantova già al servizio del Governo Austriaco che furono privati del grado ed impiego per causa politica.*

(*Atti del Governo N.* 3334. — Gazzetta Ufficiale *N. 324 del 25 novembre 1866.*)

VITTORIO EMANUELE II, ecc., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

I militari nativi delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio del governo austriaco, che per causa politica relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detto esercito, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari, 25 maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali, e 11 luglio 1852 sulla riforma dei Sotto-uffiziali e Soldati.

Art. 2°

Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari furono dimessi a quello della data del presente decreto, sarà considerato quale servizio effettivo.

Art. 3°

Quelli di essi, che furono per la stessa causa spogliati della pensione di cui già erano provveduti, sono ristabiliti nel godimento della stessa.

Art. 4°

Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute in questo decreto quelli dei summenzionati militari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 5°

Le vedove e gli orfani di detti militari avranno diritto alla pensione che loro possa competere secondo le preaccennate leggi.

Art. 6°

Le pensioni accordate in forza dei suaccennati articoli comincieranno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 7°

Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute nel presente decreto chi lascierà trascorrere il 31 dicembre del 1867 senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 8°

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 13 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

E. Cugia.

approvazione del Parlamento, e speriamo eziandio che non incontrerà difficoltà la disposizione o spiegazione contenuta nel secondo Articolo, la quale in analogia alli stessi principii ed in correlazione a quanto già si accordò ai Militari Lombardi nel 1860, dichiara comprese nelle pensioni che possono essere ristabilite quelle che andavano annesse a decorazioni e che furono in egual modo perdute per causa politica —

~~Progetto di Legge~~

Articolo 1°

È data forza di Legge al Sovrano Decreto delli 13 Novembre 1866 relativo ai Militari nativi delle Provincie di Venezia e Mantova, già al Servizio nell'Esercito Austriaco, stati privati del grado ed impiego per causa politica, ed alle loro Vedove ed orfani —

Articolo 2°

Fra le pensioni di cui detti Militari sono ammessi a chiedere il reintegramento sono pur comprese quelle annesse a decorazioni perdute per causa politica —

N° 37.

Progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro della Guerra (Di Revel)

Convalidazione del Regio Decreto 13. Novembre 1866. relativo ai militari dativi delle Provincie di Venezia e di Mantova promossi dal grado ed impiego per cause politiche dal Governo austriaco.

Tornata del 15. aprile 1867.

96. 505

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato di presentare alla Camera dei Deputati il presente Progetto di Legge relativo ai Militari nativi delle Provincie Venete e di Mantova, già al servizio Austriaco, stati privati del grado e impiego per causa politica sostenendone la discussione.

Dat. Firenze addì 14 Aprile 1867.

Vittorio Emanuele

Gio. Pecile